

IL PARLAMENTO EUROPEO
Il Presidente

Data: 15.04.'99 201653

S.E. Luigi CAVALCHINI
Rappresentante Permanente per l'Italia
Presso l'Unione europea
9, rue du Maréchal
B - 1040 BRUXELLES

Concerne:

- Petizione n. 601196, presentata dal dott. Carlo ZANNELLA, a nome dell'A.M.P.O. (Associazione medici per l'odontostomatologia), sugli affetti del ritardo della trasposizione in Italia di direttive e decisioni riguardanti la professione di medico dentista
- Petizione n. 759196, presentata dal sig. Maurizio FURLANETTO, sulla situazione dei medici dentisti immatricolatisi all'Università in Italia fra gli anni accademici 1980/1981 e 1984/1985
- Petizione n. 270198, presentata dal sig. Fabio FAVELLI, a nome della F.M.I.S. (Federazione Italiana Medici Stomatologi), sulla situazione dei medici stomatologi italiani; dopo il recepimento da parte dell'Italia delle direttive 781686/CEE e 78/687/CEF, relative alla professione di odontoiatra
- Petizione n. 734197, presentata dalle sig.re Aurelia MONDINI e Cristina VALENTE, sulla situazione dei medici stomatologi italiani immatricolati nelle università italiane prima del 31 ottobre 1993

Signor Ambasciatore,

La Commissione per le Petizioni, nella sua riunione del 16 e 17 febbraio 1999, sulla base delle risposte scritte e orali fornitele dalla Commissione europea, ha proseguito l'esame delle quattro petizioni in epigrafe.

In tale occasione, essa ha in particolare preso atto che l'Italia, nel recepire in ritardo le normative europee *dentisti*, ha consentito ai laureati in medicina e chirurgia che avessero iniziato i loro studi in medicina tra il 1980 e il 1985 di iscriversi all'ordine degli odontoiatri purché tale diritto fosse esercitato entro e non oltre il 31 dicembre 1991 (legge 471/89). Ciò ha dato luogo ad una condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee (sentenza del 1° giugno 1995, Causa 40/93) con la conseguenza che taluni professionisti, che si erano avvalsi della normativa italiana, si sono trovati sottoposti a procedimento dinanzi alle giurisdizioni nazionali per esercizio illecito della professione. La situazione è stata, inoltre, aggravata dalla sospensione nel 1993 (DM Colombo/Garavaglia) delle scuole di specializzazione in odontostomatologia.

Il Parlamento italiano è chiamato attualmente a disciplinare di nuovo questa complessa materia sulla base di un disegno di legge governativo. La Commissione per le Petizioni, con riferimento a quanto precede, mi ha chiesto di attirare, Suo tramite, l'attenzione del governo italiano e delle istituzioni competenti sull'opportunità che la nuova legge, attualmente in discussione alla Camera, riconosca e salvaguardi i diritti soggettivi e gli interessi legittimi acquisiti, in base alla normativa comunitaria, dai medici specialisti in odontostomatologia, dai medici dentisti e dai medici che non hanno potuto conseguire la specializzazione.

Viene pertanto suggerito in alternativa:

- 1) il ripristino delle scuole di specializzazione in odontostomatologia, sospese nel 1993 con il DM Colombo/Garavaglia.
- 2) consentire l'esercizio della professione di odontoiatra a tutti i medici chirurghi che hanno iniziato il loro iter di studi a partire dal 1980 fino al 1993 anno di sospensione della scuola di specializzazione)

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più viva stima e i migliori saluti.

Fdo. Josè Maria GIL-ROBLES

Allegati:

- Petizioni n. 601/96, n. 759/96, n. 270/98 e n. 734/97
- Risposte della Commissione europea (PE 221.880/corr./riv II; PE 228.900 e PE 225.845/riv)